

LA PARTECIPAZIONE DEI COMUNI E DELLE UNIONI DEI COMUNI

...alla definizione del BDS

Matteo Gaggi

22 ottobre 2019, San Lazzaro (Bologna)

La DGR 1554 del 2015 annovera tra le competenze dei Comuni e delle loro Unioni il coinvolgimento nell'applicazione del modello del BdS partecipando, tramite i Servizi Sociali Territoriali, al percorso valutativo e progettuale.

I Comuni e le Unioni dei Comuni possono proporre strumenti e risorse che facilitano l'integrazione e l'inclusione sociale di persone affette da disturbi mentali e dipendenze patologiche.

Assumono rilievo gli indirizzi previsti nei Piani di Zona per la Salute e il Benessere Sociale distrettuali che costituiscono la cornice istituzionale entro la quale sviluppare i progetti personalizzati con BDS nell'ambito dell'abitare, del lavoro e della socialità.

Le Risorse economiche per l'integrazione e l'inclusione sociale sono messe a disposizione dall'Ente Locale attraverso le proprie strutture organizzative (es. prestazioni del personale del Servizio Sociale, alloggi di edilizia residenziale pubblica, pasti, sostegni economici, ecc.) coinvolte attivamente nel percorso del BdS.

La partecipazione dell'Ente Locale a tale percorso si realizzi attraverso il Servizio Sociale Territoriale risponde a 3 specifiche necessità tra loro correlate ma comunque distinte:

- La necessità istituzionale di rappresentare le funzioni di Governo del sistema dei servizi per il Benessere e la Salute che è per legge posta in capo ai Sindaci;
- La necessità di rappresentare le istanze della Comunità Locale intesa come fitta rete di relazioni che si snodano a partire dai gruppi e dalle organizzazioni sociali in grado di aggregare a vario titolo i cittadini. Il tentativo di definire l'identità di tali nodi è un'azione complessa fortemente influenzata dal punto e dal contesto di osservazione e dunque dalle forme di "POLICY" adottate dalle Amministrazioni e dalle dinamiche di consenso che necessariamente caratterizzano il contesto di vista nel quale l'utente titolare del BdS organizza la propria quotidianità;
- La necessità di garantire – attraverso il Servizio Sociale - pari opportunità e diritti di cittadinanza sociale come previsti dall'ordinamento europeo, nazionale e regionale nonché a prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizioni di non autosufficienza, da difficoltà economiche. Tali interventi comprendono:
 - a) prestazioni ed attività socio-assistenziali, finalizzate alla promozione sociale ed a sostenere, affiancare ed aiutare le persone e le famiglie attraverso la predisposizione ed erogazione di servizi e di prestazioni economiche;
 - b) prestazioni ed attività socio-sanitarie, caratterizzate da percorsi assistenziali integrati per rispondere ai bisogni di salute delle persone che necessitano unitariamente di prestazioni sanitarie e socio-assistenziali.

Le istanze emerse tra le parti coinvolte nel processo di definizione del BdS, l'insieme degli impegni presi, con particolare riferimento alla mobilitazione delle risorse complessivamente messe in gioco, trovano nel BdS "sintesi dispositiva" coerentemente con quanto previsto all'art. 1 comma 3 del DPCM 30/03/2001.

Tale norma prevede infatti che i Comuni, ai fini dell'erogazione dei servizi e degli interventi sociali e socio sanitari, anche nell'ambito dei rapporti con i soggetti del Terzo Settore finalizzati all'affidamento dei servizi previsti dalla legge n. 328 del 2000, nonché per la valorizzazione del loro ruolo nell'attività di programmazione e progettazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, predispongano, d'intesa con l'AUSL, nel caso di interventi socio sanitari integrati, **PROGETTI INDIVIDUALI DI ASSISTENZA** ovvero l'erogazione di interventi nell'ambito di percorsi assistenziali attivi per l'integrazione o la reintegrazione sociale.

Le istanze emerse tra le parti nel processo di definizione del BdS possono pertanto:

- essere verbalizzate e opportunamente formalizzate mediante sottoscrizione e relativa protocollazione;
- assumere funzione dispositiva nel PROGETTO INDIVIDUALE DI ASSISTENZA per l'acquisto e l'affidamento dei servizi concordati o l'avvio di rapporti di collaborazione con soggetti del Terzo Settore ed assolvere alle relative funzioni contrattuali circoscrivendo e legittimando gli impegni tra le parti alla realizzazione degli interventi necessari.

Il PROGETTO INDIVIDUALE DI ASSISTENZA che scaturisce dal BdS è un documento composito, che Contiene oltre alle generalità, alle informazioni storiche principali della persona e alle indicazioni prettamente progettuali condivise:

- la documentazione amministrativa eventualmente necessaria ad ottemperare gli adempimenti previsti in materia di trasparenza, flussi finanziari, gestione contabile e tutela della riservatezza dei dati personali (PRIVACY);
- la tariffa applicata ed eventuali costi aggiuntivi, il dettaglio della ripartizione dei costi dell'intervento fra le parti coinvolte, la decorrenza e la durata del PROGETTO INDIVIDUALE DI ASSISTENZA.